

# Assicurazione della responsabilità sul traffico merci

Responsabilità civile del vettore, Europa



Police 15.844.037

Corona Transporte GmbH  
Leimbachstrasse 137  
8041 Zürich

Zürich, 14.09.2018 / LB / Rk

Polizza valida dal:	14.09.2018	VST:	32973
Scadenza del contratto:	31.08.2023	PB:	130 024316
Scadenza principale:	01.09		
Modo di pagamento:	annuale		

<b>Premio annuo</b>	<i>in CHF</i>
Premio globale	1'370.00
bollo federale	68.50
<b>Totale</b>	<b>1'438.50</b>

## Comunicazioni

Per domande e comunicazioni si prega di rivolgersi alla propria agenzia.

### Dipartimento trasporti

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
Transportversicherung  
Hagenholzstrasse 60  
Postfach  
8085 Zürich

Telefon 044 628 38 00  
Fax 044 623 38 00  
Mail [transport@zurich.ch](mailto:transport@zurich.ch)

Underwriter Marine: Raoul Kretzschmar

### Agenzia

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
Generalagentur Michel Gasparoli  
Bahnhofstrasse 20  
8800 Thalwil

Telefon 044 722 76 65  
Mail [riccardo.curia@zurich.ch](mailto:riccardo.curia@zurich.ch)

Zuständiger Berater: Riccardo Curia

**Ditte coassicurate***Ditte assicurate*

Insieme al contraente sono assicurate tutte le ditte e/o le persone giuridiche, società affiliate e società holding, joint ventures, fondazioni e istituzioni al cui capitale sociale con diritto di voto il contraente partecipi direttamente o indirettamente per almeno il 50 % o che detenga su queste il controllo della gestione. Il contraente è tenuto a inoltrare annualmente un relativo elenco.

Per le ditte assicurate tutte le dichiarazioni del contraente sono vincolanti. Modifiche alle polizze avvengono tuttavia esclusivamente in accordo con il contraente.

*Nuove ditte in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein*

Ditte acquisite o fondate nel corso della durata contrattuale sono da ritenersi coassicurate nell'ambito di questa polizza. La copertura assicurativa inizia subito con la nascita dell'interesse assicurato, senza che sia necessaria una comunicazione particolare. Il contraente comunicherà le modifiche una volta all'anno, tuttavia al più tardi nella dichiarazione annuale.

Le parti contraenti si riservano di stipulare un accordo speciale per il calcolo del premio.

Qualora tali indicazioni non dovessero corrispondere o non essere più adeguate, il contraente è obbligato a comunicarlo a Zurich, affinché il contratto possa essere adeguato alle nuove condizioni.

**Oggetto dell'assicurazione**

Responsabilità in qualità di vettore delle merci di qualsiasi tipo trasportate, durante i trasporti su strada con luogo di partenza e luogo di destinazione in Europa.

Senza una convenzione speciale, sono escluse pretese derivanti dal trasporto delle seguenti merci:

- titoli e documenti di ogni genere
- metalli preziosi, non lavorati, in lingotti o sotto forma di monete, il cui valore sia almeno equivalente a quello dell'argento; monete correnti in metalli non preziosi
- banconote
- articoli di bigiotteria, orologi gioiello, perle vere, pietre preziose e altri gioielli
- oggetti d'arte e opere con valore artistico o di ricordo, con un valore unitario di oltre CHF 20'000.00
- animali vivi

*Variante I (con numero di targa, altrimenti cancellare)*

**Mezzi di trasporto assicurati e somme massime**

<i>Veicolo: (incluso merce sul rimorchio)</i>	<i>Numero di targa:</i>	<i>Somma massima assicurata per veicolo</i>
Sattelschlepper	ZH 755 123	CHF 75'000.00
Sattelschlepper	ZH 893 089	CHF 75'000.00
Lieferwagen	ZH 106 278	CHF 50'000.00
Per l'insieme delle merci coinvolte nello stesso evento (cumulo)		CHF 200'000.00

Questa somma di assicurazione vale quale garanzia doppia per ogni anno di assicurazione, ossia essa viene risarcita al massimo due volte per tutte le pretese avanzate nel corso dello stesso anno di assicurazione per eventi assicurati.

Qualora un veicolo assicurato non dovesse essere in circolazione a causa di un incidente o per una riparazione, sono assicurati per un massimo di 14 giorni alle stesse condizioni i trasporti effettuati con un veicolo sostitutivo.

### **Estensione dell'assicurazione**

#### *Trasporti di merci di terzi*

Sono assicurati secondo l'art. 2 delle CGAR Vettore 2008:

- La responsabilità legale del contraente nella sua qualità di vettore per
  - la perdita o il danneggiamento delle merci trasportate
  - il ritardo alla consegna
- La responsabilità legale del contraente derivante da prestazioni accessorie al trasporto di merci, quali magazzinaggio intermedio, sdoganamento, pesatura, imballo, sballo, prelievo di campionature.
- La responsabilità contrattuale del contraente per trasporti eseguiti per la Posta secondo l'art. 5 delle CGAR Vettore 2008

Sono inoltre assicurate le spese e contributi secondo l'art. 3 delle CGAR Vettore 2008.

L'assicurazione si estende alle spese di prevenzione o riduzione del sinistro, al rifiuto di pretese ingiustificate, così come alle spese di sgombero, smaltimento ed eliminazione di merci danneggiate ordinato dalle autorità.

Valgono le esclusioni dell'art. 4 delle CGAR Vettore 2008.

### **Clausola Sanzione**

Zurich non concede copertura assicurativa e non é tenuta ad effettuare alcun pagamento su sinistro o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e per quanto tale copertura assicurativa, pagamento o prestazione viola regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

### **Inizio e fine dell'assicurazione**

In conformità all'art. 6 delle CGAR Vettore 2008.

### **Disposizioni e franchigia per beni soggetti a rischio di furto**

Le presenti disposizioni valgono se il valore complessivo dei beni indicati qui di seguito supera l'importo di CHF 200'000.00 per veicolo (inclusi il rimorchio/il semirimorchio/il container mobile):

- Articoli per telecomunicazioni
- Computer e accessori
- Elettronica di intrattenimento
- Tabacchi, liquori e altri alcolici
- Profumi e cosmetici
- Articoli farmaceutici

Qualora in caso di sinistro non sia possibile comprovare il rispetto delle seguenti disposizioni di sicurezza, in caso di perdita, verrà trattenuta dall'indennità una franchigia del 25%:

#### *Trasporti / soste intermedie*

- Si possono utilizzare solo veicoli/container con sovrastruttura fissa e richiudibile a chiave (furgonati).
- Il o i conducenti devono essere sempre raggiungibili mediante dispositivi di comunicazione.

- Quando si scende dal veicolo:
- chiudere tutti i finestrini ed eventuali aperture;
  - chiudere a chiave le porte;

- il conducente deve portare con sé tutte le chiavi del veicolo e tutti i documenti di trasporto;
- attivare tutti i dispositivi antifurto, immobilizer o impianti di allarme.

Il veicolo può essere posteggiato solo se resta costantemente sorvegliato. Ai sensi delle presenti disposizioni, per sorveglianza si intende una delle seguenti circostanze:

- parcheggio in un'area di parcheggio sorvegliata, con controllo all'ingresso e all'uscita;
- parcheggio nell'area di un terminal per il traffico combinato;
- parcheggio in un'area completamente recintata e chiusa;
- parcheggio all'interno di un edificio chiuso oppure di un garage chiuso;
- parcheggio in un punto di raccolta per camion, dotato di illuminazione notturna, e con la presenza costante del conducente del veicolo o di un accompagnatore adulto.

Fanno eccezione brevi soste e parcheggi del veicolo per un periodo massimo di 30 minuti.

#### *Trasbordo e deposito*

- Se dopo lo scarico la merce non viene trasbordata su un altro veicolo entro 2 ore, questa deve essere trasferita immediatamente in un'area protetta.
- L'area protetta deve essere chiaramente separata dalla restante area di deposito mediante misure edili. Il requisito minimo prevede un'area recintata con accesso richiudibile a chiave.
- Tutte le operazioni di entrata e di uscita della merce dall'area protetta devono essere eseguite esclusivamente dai competenti operatori di magazzino.

#### *Vettore submandatario*

Il contraente si impegna a comunicare per iscritto le presenti disposizioni di sicurezza alle società che eseguono il trasporto su suo mandato (vettori submandatari). Se le presenti disposizioni di sicurezza non vengono comunicate, in caso di perdita, il contraente deve farsi carico in prima persona di una franchigia del 25% sull'indennità. Se i requisiti non vengono rispettati, ma il contraente non ne è a conoscenza, non viene detratta alcuna franchigia.

#### **Franchigia**

È applicabile una franchigia di CHF 1'000.00 per evento.

Per evento è inteso l'insieme dei danni imputabili alla stessa ed unica causa.

#### **Modalità d'applicazione**

L'assicurazione si estende a tutti i veicoli annunciati alla Zurich. Le modifiche del parco veicoli devono essere annunciate alla Zurich ogni volta il 1.1. e il 1.7. entro 30 giorni da queste date, affinché il premio possa essere adattato. I nuovi veicoli che vengono ad aggiungersi sono automaticamente assicurati. La somma d'assicurazione per questi veicoli corrisponde a quella del veicolo presente nel contratto con la somma più alta.

Errori e omissioni in occasione dell'annuncio semestrale del parco veicoli assicurato devono essere rettificati immediatamente, anche nel caso in cui i veicoli sono stati impiegati e non si sono verificati sinistri. In caso di annuncio inesatto o tardivo non è accordata copertura assicurativa per i danni verificatisi prima dell'annuncio o della sua rettifica.

#### **Calcolo dei premi**

Il premio viene calcolato sulla base del numero dei veicoli, delle somme d'assicurazione e di rischi particolari; alla conclusione del contratto risultano assicurati 3 veicoli.



### ***Clausola d'adattamento***

In caso di modifiche nel bollo federale, introduzione di un'imposta analoga risp. sostitutiva, cambiamenti della tariffa e/o delle franchigie durante la durata contrattuale, Zurich può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno assicurativo seguente.

Le nuove disposizioni contrattuali saranno rese note al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Qualora non siate d'accordo con questa modifica, al termine del corrente anno assicurativo avete la facoltà di disdire l'intero contratto o la parte interessata dalla modifica. In assenza di una disdetta, questo sarà considerato quale consenso alle modifiche del contratto.

### ***Diritto di disdetta annua***

In deroga al punto „Durata del contratto e disdetta“ delle Condizioni per Polizze (CP 2006) sia il contraente come pure la Zurich hanno la facoltà di disdire il contratto alla fine di ogni anno d'assicurazione, con un termine di disdetta di tre mesi.

### ***Obbligo di collaborare nell'accertamento dei fatti***

Il contraente o altre persone soggette all'obbligo di notifica, ovvero l'assicurato, l'avente diritto o un rappresentante, sono tenuti a collaborare in caso di richiesta di chiarimenti sul contratto di assicurazione – riguardanti ad esempio reticenze, aumenti dei rischi, verifiche delle prestazioni, ecc. - e a fornire a Zurich tutte le informazioni e i documenti utili, raccogliere questi ultimi presso terzi per Zurich e autorizzare terzi a fornire a Zurich informazioni, documenti, ecc.. Zurich inoltre è autorizzata a eseguire autonomamente degli accertamenti.

Se si contravviene a tale disposizione, Zurich è autorizzata, dopo la scadenza di una proroga del termine di quattro settimane da fissare per iscritto, a rescindere entro due settimane il contratto di assicurazione.

### ***Violazione degli obblighi***

Un'eventuale sanzione per violazione degli obblighi prevista dalle condizioni generali non si applica se in base alle circostanze essa risulta essere avvenuta senza colpa.

### ***Indennizzo dei broker***

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente spetti ad un terzo, ad es. a un broker, è possibile che Zurich, in virtù di un accordo, corrisponda a questo terzo un corrispettivo per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

### ***Basi contrattuali***

Condizioni generali per l'assicurazione della responsabilità sul traffico di merci,  
Disposizioni di base (DB-CGAR 2006)  
Condizioni generali per l'assicurazione della responsabilità sul traffico di merci,  
Responsabilità del vettore (CGAR Vettore 2008)

Se il contenuto della polizza non concorda con le convenzioni intervenute, il contraente deve richiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento del documento, senza di che il tenore di questo si ritiene da lui accettato.